

# Adempimenti camerali; iniziative conseguenti quale effetto di sequestri e confische.

---

BLOCCO OPERATIVITÀ E CANCELLAZIONE IMPRESE.

Silvia Borri  
Responsabile Servizio  
Anagrafico sede di Prato  
CCIAA Pistoia-Prato

Il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile (art. 2188 e ss), che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996 con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio (Legge 580/1993) e con il successivo Regolamento di attuazione (D.P.R. 581/1995).

Presso ciascuna Camera di Commercio è istituito l'**Ufficio del Registro Imprese**, con le seguenti caratteristiche:

- ha competenza provinciale
- è gestito secondo tecniche informatiche
- Sulla sua tenuta vigila un giudice, delegato dal Presidente del Tribunale (in caso di accorpamento è competente il Tribunale della provincia della sede della Camera)
- è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

L'ufficio del Registro imprese provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione.

L'ufficio tiene:

- a) il protocollo;
- b) il registro delle imprese;
- c) l'archivio degli atti e dei documenti.

Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici.

La funzione principale del Registro Imprese è quella di garantire la tempestività dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale: oltre a ciò, il Registro Imprese assolve anche al compito di strumento di **pubblicità legale** degli atti e fatti in esso iscritti.

Normalmente la pubblicità nel Registro Imprese ha efficacia dichiarativa (art. 2193 cc), ma specifiche norme di legge possono ricollegare all'iscrizione effetti diversi rispetto a quelli normalmente ad essa ricondotti dai primi due commi dell'art. 2193, quali ad esempio effetti **costitutivi o sananti**.

Negli altri casi, o nelle ipotesi di deposito, si parla invece di **pubblicità-notizia**.

Il Registro Imprese è retto dai principi di **tipicità** e di **completezza** (secondo il quale devono essere iscritti tutto ciò che modifica o estingue situazioni già iscritte).

Le iscrizioni nel Registro imprese avvengono normalmente su domanda dei soggetti obbligati (titolari, amministratori, sindaci, liquidatori...), e nel caso di omissione o ritardo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel caso in cui un'iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, il sistema prevede la possibilità di iscrizione d'ufficio (art. 2190 cc).

Vi sono inoltre specifiche previsioni normative che prevedono iscrizioni su ordine di autorità o su comunicazioni delle Cancellerie (ad esempio fallimenti e strumenti regolazione della crisi d'impresa).

Fatta questa premessa sul sistema di pubblicità commerciale, possiamo affrontare il tema delle **iscrizioni dei sequestri penali**, indicando le principali fonti normative di riferimento.

## Art. 321 cpp Oggetto del sequestro preventivo

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [c.p.p. 262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

In caso di urgenza, il sequestro è disposto dal Pubblico Ministero o dagli ufficiali di polizia giudiziaria, e deve essere convalidato dal giudice competente.

## Art. 104 disp. Att. cpp Esecuzione del sequestro preventivo

1. Il sequestro preventivo è eseguito:

- a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
  - b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
  - c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
  - d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- [...]

## Art. 104 bis disp. Att. Cpp

In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società [...] l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario [...]

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)

Art. 51 bis Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese

1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993.

Il Decreto Legislativo 219/2016 di riforma delle Camere di Commercio, ha modificato l'articolo 8 della Legge 580/1993 prevedendo l'emanazione di un regolamento di attuazione del Registro imprese. Fino all'emanazione del nuovo regolamento, continua ad applicarsi quello attuale adottato con DPR 581/1995.

NEL VIGENTE REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REGISTRO IMPRESE NON C'E' UNA DISCIPLINA SPECIFICA DEL PROCEDIMENTO E SU COME DARE LA PUBBLICITA' DI QUESTI PROVVEDIMENTI (ASSENZA DI SPECIFICHE TECNICHE AD HOC).

Di norma l'Autorità Giudiziaria incarica la Guardia di Finanza di eseguire la notifica del provvedimento (di recente via PEC).

Quasi sempre il provvedimento trasmesso contiene ulteriori misure cautelari, anche di natura personale, e riguarda spesso più persone fisiche.

SEBBENE IL REGISTRO SIA COSTITUITO ANCHE DALL'ARCHIVIO DEGLI ATTI, I DECRETI E LE ORDINANZE CON CUI SONO DISPOSTI I SEQUESTRI VENGONO SOTTRATTI ALLA CONSULTAZIONE E VENGONO CONSERVATI NELL'ARCHIVIO OTTICO COME DOCUMENTO AD USO INTERNO.

**ESCLUSIONE DIRITTO DI ACCESSO EX LEGGE 241/1990. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4537/2016**

a) ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) della legge n. 241/90 come sostituito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. In particolare, i documenti dell'amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall'art. 329 c.p.p. in base alla quale " sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (Cons Stato Sez. VI 10 aprile 2003 n. 1923); tali atti inoltre sono soggetti alla disciplina sul divieto di pubblicazione stabilita dall'art. 114 ss. c.p.p.;

## **ESCLUSIONE DIRITTO DI ACCESSO EX LEGGE 241/1990. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4537/2016**

b) fermo restando quanto previsto dal c.p.p., la giurisprudenza amministrativa sostiene che con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l'accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice (così, Cons Stato Sez. VI n. 2780 del 2011; Cons Stato Sez. VI 9/12/2008 n. 6117);

c) l'art. 329 c.p.p. concerne gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa; di conseguenza la giurisprudenza amministrativa ritiene che tali atti, anche se redatti da una pubblica amministrazione, siano sottratti al diritto di accesso regolato dalla legge n. 241/90 (Cons Stato sez. VI 9/12/2008 n. 6117; Cons Stato Sez. VI 10/4/2003 n. 1923).

## ALCUNE CRITICITA':

- Incompletezza dei dati di amministratori e custodi
- Terminologia imprecisa: sequestro della «società», senza specificazione se dell'azienda o di tutte le quote
- Quote intestate a prestanome
- Sequestro di azioni (ipotesi difformità tra libro soci ed elenco soci in visura)
- Conseguenze della confisca definitiva

# UN ESEMPIO RECENTE (Procura della Repubblica di Ancona) 1/2:

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO**  
(c.a. del Conservatore Registro Imprese)

**PISTOIA - PRATO**

Trasmissione via p.e.c.: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

AAAAAAAA

1. Si premette che questo Reparto sta eseguendo, nell'ambito del procedimento penale in oggetto, complesse indagini di p.g. su una imponente frode fiscale perpetrata da una serie di società "cartiere" dedite alla sistematica emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
2. Al fine di impedire la prosecuzione delle illecite attività è stato richiesto ed ottenuto sequestro impeditivo di tutte le imprese cartiere individuate nel corso delle indagini, come da decreti di sequestro emessi in data 08.01.2024 e 18.01.2024 (**All. n. 1. Il decreto datato 08.01.2024 è stato omissato da pag. 64 a pag. 369**).
3. Per quanto sopra, al fine di ottemperare ai decreti citati, la S.V. procederà all'annotazione della **cessazione delle relative attività (Rif. All. 1)**.
4. Al termine delle operazioni si prega di voler notiziare questo Reparto che provvederà ad informare l'A.G. inquirente sull'esito della citata attività.

## UN ESEMPIO RECENTE (Procura della Repubblica di Ancona) 2/2:

Alla prima comunicazione la Procura di Ancona ha fatto seguire una successiva nota di rettifica indicando di «**procedere all'annotazione della cessazione della ditta individuale ....**»

Poiché l'ufficio aveva provveduto ad annotare la cessazione dell'attività a seguito del sequestro, la Procura della Repubblica di Ancona ha disposto con successivo provvedimento di trascrivere l'annotazione della cancellazione (!)

- ⇒ rilevato che il sig. GIP del Tribunale di Ancona con decreti datati 08.01.2024 e 02.02.2024 disponeva, tra l'altro, il sequestro preventivo impedivo di n. 140 imprese dedite all'emissione di fatture false;
- ⇒ preso atto che:
  - ⇒ codesti Uffici hanno proceduto alla sola annotazione del decreto di sequestro preventivo;
  - ⇒ Che le imprese suddette risultano ancora **"ATTIVE"**
- ⇒ tenuto conto che è indispensabile evitare che qualsiasi operatore economico possa intrattenere rapporti economici con le imprese indicate in allegato il cui unico scopo è quello di sottrarsi sistematicamente al pagamento delle imposte dovute;

### **DISPONE**

che i Conservatori dei Registri delle Imprese, ognuno per la parte di propria competenza, provvedano, **con cortese urgenza**, a trascrivere l'annotazione della **"CANCELLAZIONE"** delle 140 *cartiere*, dai predetti Registri

DIFETTO DI COMPETENZA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MERITO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IMPRESE (IL SEQUESTRO RIGUARDAVA ANCHE NUMEROSE S.R.L.) CHE VERREBBE ISCRITTA IN IMPRESE CON PERSONALITA' GIURIDICA CHE NON RISULTANO NE' IN SCIOGLIMENTO NE' IN LIQUIDAZIONE, IN DEROGA ALLA VIGENTI DISPOSIZIONI DEL DIRITTO SOCIETARIO.

La cancellazione d'ufficio può essere disposta dal Conservatore in base all'art. 40 del D.L. 76/2020.

Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.

Solo il Registro delle imprese di Milano ha cancellato le società segnalate dalla Procura di Ancona.

#### Art. 40

Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi

1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma](#), del [codice civile](#), nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte **((nel registro delle imprese))**, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247](#).

## DISSEQUESTRO DI QUOTE E AZIENDE

I provvedimenti che dispongono il dissequestro di partecipazioni e aziende sono iscritti dall'ufficio del registro delle imprese che provvede ad eliminare dalla visura ordinaria le informazioni relative al sequestro, che restano tuttavia nelle notizie storiche.

Non sussiste un diritto all'oblio dei dati personali contenuti nel Registro imprese, essendo legittime le iscrizioni e la conservazione delle informazioni relative ai soggetti iscritti nel Registro Imprese in quanto le esigenze della pubblicità legale/commerciale prevalgono sull'interesse del privato ad impedirla, e ciò in funzione delle ragioni di certezza delle relazioni commerciali che l'istituzione del Registro delle Imprese soddisfa.

Decreto 27/08/2021 Giudice del Registro di Roma  
Non è legittima la conservazione, nel Registro imprese, delle annotazioni su provvedimenti di sequestro e di confisca poi **revocati per insussistenza dei presupposti.**

## CONFISCA EX ART. 45 CODICE ANTIMAFIA



*Agenzia Nazionale*

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati  
Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1

Parimenti, con riferimento alle quote definitivamente confiscate, si vorrà far risultare, presso i pubblici registri, in sostituzione dell'ex socio colpito dal provvedimento ablativo, la nuova qualità del socio Erario dello Stato, quale proprietario delle predette quote del capitale sociale, con la seguente specifica:

- Intestazione: ERARIO DELLO STATO – MINISTERO DELLE FINANZE - CODICE FISCALE 80207790587
- Tipo di diritto: PROPRIETÀ
- Domicilio del titolare o rappresentante comune: ROMA, VIA PASTRENGO N. 22.

La presente è da intendersi, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2462 del codice civile, anche quale formale comunicazione, resa ex 4° comma dell'art. 2470 del medesimo codice, **circa l'unipersonalità delle società di capitali in argomento.**

## CONFISCA EX ART. 45 CODICE ANTIMAFIA

Nel caso di quote intestate interamente all'Agencia Nazionale dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per la cancellazione della società occorre procedere secondo il normale iter previsto dal codice civile:

- Accertamento di una causa di scioglimento e relativa iscrizione nel RI (spesso deve essere preceduta dalla sostituzione del legale rappresentante nominato ante sequestro e che per effetto delle misure ablativo che hanno colpito la società risulta privo di poteri di rappresentanza)
- Nomina del liquidatore
- Deposito del bilancio finale di liquidazione
- Cancellazione



**Silvia Borri**

Ufficio del Registro delle Imprese di Prato  
Camera di Commercio di Pistoia-Prato